SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA —

N. 1477

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1988

Modifica alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, concernente l'iscrizione alle liste di collocamento

Onorevoli Senatori. – La legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, ha consentito a coloro che sono in attesa di assunzione di iscriversi, oltre che nella lista di collocamento della circoscrizione relativa al comune di residenza, in quella di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima, con il riconoscimento dell'anzianità maturata.

L'esercizio di tale facoltà ha determinato, in talune regioni, una turbativa delle liste circoscrizionali, che sono risultate sconvolte dal massiccio inserimento di nominativi provenienti da altre zone.

Il fenomeno risulta accentuato sia per il fatto che il flusso di iscrizioni in regioni diverse da quella di residenza si sviluppa a senso unico, sia considerando che i beneficiari di tale facoltà godono generalmente di un maggior punteggio in graduatoria, derivante dall'applicazione di quanto previsto nella tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392.

Ciò è valso a determinare un costante scavalcamento dei nuovi iscritti nei confronti dei precedenti. Si è creata di conseguenza una notevole tensione nel mercato del lavoro, particolarmente pronunciata in talune realtà locali.

Si ritiene pertanto opportuno limitare questa non solo potenziale conflittualità fra lavoratori in attesa di assunzione, modificando alcune delle norme citate attraverso il seguente disegno di legge.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900) (Collocamento)

X LEGISLATURA' - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:
- «2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di qualunque circoscrizione».

Art. 2.

- 1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, è sostituito dal seguente:
- «2. I lavoratori indicati nel comma 1 possono iscriversi, in alternativa, nella lista di collocamento di una qualunque altra circoscrizione, rinunciando alla iscrizione nella prima».

Art. 3.

1. La tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, è modificata, sostituendo l'espressione «qualora il tasso ufficiale di disoccupazione del territorio circoscrizionale superi quello medio nazionale» con l'espressione «per coloro che risultino iscritti nella lista di collocamento di una circoscrizione appartenente alla regione di residenza».

Art. 4.

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti nelle liste di collocamento di due circoscrizioni dovranno optare, entro il termine di trenta giorni, per una delle due; in difetto, allo scadere del predetto termine saranno considerati iscritti nella lista della circoscrizione comprendente il comune di residenza.